

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello | Milano | Sezione 3 | **Civile** | **Sentenza** | 13 dicembre 2021 | **n. 3558**

Data udienza 29 novembre 2021

Integrale

Condominio - Trust - Spese condominiali - Soggetto obbligato - Trustee

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati

Dott. Irene Formaggia Presidente

Dott. Licinia Petrella Consigliere rel.

Dott. Maria Carla Rossi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello

da

(...) S.r.l. SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MA.FA. e dell'avv. DI.FE. (...) CORSO (...), 15 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA (...) 20122 MILANO presso il difensore avv. MA.FA.

- appellante -

contro

CONDOMINIO VIA (...) 13 MILANO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LO.MA. e dell'avv. FA.EL. (...) VIALE (...) GIMIGNANO, 38 20146 MILANO; elettivamente domiciliato in VIALE (...) GIMIGNANO, 38 20146 MILANO presso il difensore avv. LO.MA.

- appellato -

Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 3836/20, pubblicata l'1 luglio 2020 e notificata in pari data, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Società (...) S.r.l. (di seguito anche solo "(...)") avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza del creditore Condominio di via (...) n. 13 di Milano (di seguito anche solo "Condominio"), le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.036,62, oltre interessi e spese, a titolo di spese condominiali arretrate.

Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al rimborso delle spese processuali. Avverso detta pronuncia (...) ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 29.7.20, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Il Condominio si è regolarmente costituito, eccependo preliminarmente la tardività dell'appello e insistendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione. All'udienza del 29 giugno 2021, celebratasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa, con ordinanza in pari data, notificata il 30 giugno 2021, è stata assegnata in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. L'opposizione di (...) si era fondata sui seguenti motivi:

- gli immobili cui si riferivano le spese condominiali oggetto del procedimento monitorio erano immobili conferiti in un trust liquidatorio denominato "GP trust" di cui (...) era stata nominata trustee e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in carenza di legittimazione passiva dell'ingiunta, in assenza della spendita della formale qualifica di trustee della debitrice;

- le spese ingiunte risultavano non documentate.

Il Tribunale ha disatteso l'opposizione, richiamando i principi giurisprudenziali affermati in materia di trust e di responsabilità del trustee per obbligazioni afferenti il trust, ritenendo che, nel caso di specie "l'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario del decreto ingiuntivo non può costituire motivo di nullità, tenuto conto del fatto che l'opponente è effettivamente il trustee nominato nell'atto dai proprietari dei beni a cui gli oneri condominiali si riferiscono; che l'atto è stato notificato presso la sede del trustee che è anche sede del trust (cfr. art. 11 atto istitutivo del trust); che il decreto ingiuntivo si riferisce ad oneri condominiali relativi ad unità immobiliari conferite dal trust e di sua proprietà, circostanza ben nota al trustee, essendo stata dichiarata nell'atto istitutivo, con impossibilità di qualsivoglia 'confusione' rispetto al patrimonio personale".

Quanto al merito, il Tribunale ha osservato che la quantificazione e ripartizione delle somme addebitate a ciascun condomino a titolo di oneri è materia elettiva rientrante nel potere decisionale dell'assemblea condominiale (di cui fa parte il proprietario dei beni conferiti nel trust) con la conseguenza che ogni eventuale contestazione circa l'an e il quantum delle spese poste a carico delle singole proprietà doveva essere oggetto di specifica impugnativa delle rispettive delibere condominiali, impugnativa non proposta nel caso in esame, con conseguente definitività dei consuntivi posti a fondamento del decreto opposto.

3. L'appellante deduce quattro motivi di impugnazione così rubricati:

- errore di fatto e di diritto in merito all'identificazione del debitore del Condominio - carenza di legittimazione passiva di (...) in relazione alla disciplina di settore e, in particolare, all'art. 3 RD 22/04/1940 n. 531 e all'art. 16 d.m. Mise 15 gennaio 1995;

- errore di diritto in relazione all'art.12 Convenzione dell'Aja L. 364/89, tra trust e trust e tra beni del trust e beni personali del trustee;

- errore di diritto in relazione all'art. 2 Convenzione dell'Aja L. 364/89, in quanto alla nozione "beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" e alle caratteristiche del trust e agli effetti della "intestazione dei beni a nome del trustee" rispetto alla loro separazione dal patrimonio del trustee;

- errore di diritto in relazione agli artt. 2,3,4,5,6 e 7 D.P.R. 605/73 quanto a funzione identificatrice del codice fiscale e alla sua obbligatorietà nonché specificatamente all'art. 7 dello stesso decreto quanto agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria cui sono soggette le società fiduciarie di diritto italiano. Preliminarmente ai motivi di impugnazione deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dall'appellato Condominio sul presupposto della mancata produzione, da parte dell'appellante, delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di notifica dell'atto di impugnazione in formato .eml o msg. L'eccezione è infondata sotto un duplice profilo: da un lato risultano regolarmente depositate telematicamente, unitamente all'atto di citazione, la prova della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'atto notificato e dall'altro, in ogni caso, l'irritualità della notifica non ne avrebbe comportato in ogni caso la nullità avendo la consegna telematica consentito, nel caso in esame, la conoscenza dell'atto con il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 8815/20).

Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui "con l'inconferente parziale richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di trust e senza alcun riferimento ai principi di diritto in materia di società fiduciaria" avrebbe trascurato la "natura del presunto debitore e della disciplina cui soggiace" consentendo (erroneamente) di aggredirne il conto corrente di proprietà, il conto corrente di terzi fiduciari, il conto deposito titoli di terzi fiduciari e i beni ad essa intestati.

Dalla corretta valutazione di tali circostanze dovrebbe derivare, secondo l'appellante, la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di (...).

Il ragionamento ora esposto non può essere condiviso ed è, peraltro, in contrasto con l'affermazione preliminare resa dalla stessa appellante che dichiara di non mettere in discussione il principio di diritto secondo cui "il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste) ma come soggetto che dispone del diritto" (ex plurimis, Cass. 3128/20). Osserva la Corte che a tale principio di diritto ha dato correttamente applicazione il giudice di primo grado, ritenendo il trustee tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti da tale situazione di diritto (indipendentemente dal titolo di acquisto di tale proprietà, nella specie inopponibile al terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). Del tutto inconferente appare, avuto riguardo alla qualifica del presente giudizio quale giudizio di cognizione e non di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il richiamo alla natura di società fiduciaria della società debitrice, circostanza che potrà, al più, acquisire rilievo in sede esecutiva, ove mai venissero aggrediti dal creditore del trust beni appartenenti a terzi.

Contrariamente a quanto afferma l'appellante, infatti, la disciplina del trust (l'unica che viene in rilievo in questo giudizio, essendo inconferente, nella valutazione della legittimazione passiva di (...) rispetto alle pretese creditorie del Condominio, il richiamo alla disciplina delle società fiduciarie) comporta la responsabilità patrimoniale del trustee nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni nascenti dalla proprietà dei beni conferiti nel trust (fatto salvo il diritto del trustee di rivalersi sul trust, nel rapporto interno con il conferente) e, pertanto, (...) è tenuta a rispondere in proprio, con i propri beni (diversi e ulteriori da quelli a lei conferiti in via fiduciaria da terzi) per le obbligazioni nascenti dal trust.

Con il secondo motivo di appello, (...) lamenta errore di diritto in relazione all'art. 12 della Convenzione dell'Aia, assumendo che il patrimonio vincolato e aggredibile dal Condominio sarebbe unicamente quello conferito nel trust identificato come GP Trust, concludendo che "l'azione esecutiva (...) non avrebbe potuto pignorare l'unità immobiliare debitrice".

A prescindere dal rilievo che il presente giudizio è giudizio di cognizione e non di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (di tal che deve ritenersi estraneo all'oggetto del presente giudizio il riferimento, peraltro generico, a pignoramento immobiliare) si osserva che l'art. 12 della Convenzione richiamato dall'appellante (rectius, art. 11 Convenzione, riferendosi l'art. 12 alla diversa facoltà del trustee di rendere pubblica la qualità di fiduciario attraverso la registrazione dei beni oggetto del trust) non prevede affatto che il creditore del trust possa rivalersi unicamente sui beni conferiti nel trust, come sostenuto dall'appellante, regolando invece le diverse ipotesi di separazione del patrimonio conferito nel trust rispetto ai creditori personali del trustee (che non possono rivalersi sui beni conferiti nel trust) ovvero in caso di insolvenza o fallimento del trustee.

Nel diverso caso oggetto del presente giudizio, vale il principio secondo cui il trustee, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l'unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio (Cass.25800/15) ovvero, dal lato passivo, a essere chiamato in giudizio per rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse del trust.

Con il terzo motivo di appello, viene lamentata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario del decreto ingiuntivo, trascurando di considerare che la mancanza di spendita della qualità di trustee avrebbe dovuto impedire il duplice effetto negativo di rendere (...) debitrice in proprio e l'unità immobiliare in condominio, conferita in trust "inaggredibile con il decreto ingiuntivo opposto". Anche il presente motivo è infondato.

L'appellata, in proposito, ha evidenziato come l'infondatezza della doglianza emerga dallo stesso comportamento processuale tenuto dall'appellante in sede di esecuzione immobiliare (RGE 1159/13 + 374/16 Tribunale di Monza) ove risulta aver trascritto il pignoramento immobiliare in proprio (senza spendita della qualità di trustee di GP Trust - doc. 16 Condominio) rinunciando, da ultimo, in proprio, all'esecuzione (doc. 19 Condominio), con ciò dimostrando di ritenere essa stessa meramente eventuale la spendita della qualità di trustee, non incidente sulla validità della costituzione del rapporto processuale.

Osserva la Corte che, peraltro, (...) non ha allegato né dimostrato di essersi avvalsa delle facoltà di trascrivere l'atto costitutivo del trust, con ciò ben potendo il creditore non essere neppure a conoscenza dell'esistenza del trust medesimo.

Quanto alla pretesa dichiarazione di "impignorabilità dei beni" amministrati da (...) in quanto beni di terzi, si tratta di domanda di per sé inammissibile, per la sua genericità, in assenza di riferimenti a beni in concreto; trattasi, peraltro, di richiesta che sembra prescindere dal considerare il diverso profilo della sussistenza di responsabilità patrimoniale del trustee (con il proprio patrimonio) per le obbligazioni dal medesimo contratte nell'interesse del trust.

Con il quarto motivo viene censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato la funzione identificatrice del codice fiscale, ritenendo validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di (...) identificata con il proprio codice fiscale anziché con il diverso codice fiscale di GP trust.

Tale motivo deve ritenersi infondato in relazione ai principi già richiamati - e asseritamente condivisi dalla medesima appellante - secondo cui il trustee è soggetto legittimato nei confronti dei terzi creditori del trust.

Inammissibili (ancor prima che del tutto irrilevanti) appaiono, infine, le circostanze riferite dall'appellante per la prima volta in comparsa conclusionale relative alle modalità di costituzione del trust e alle vicende attinenti la diversa fase esecutiva.

4. In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio del presente grado, liquidate, visto il D.M.55/14 - parametri medi - avuto riguardo al valore della causa (Euro 6.036,52) ed alle attività professionali svolte in complessivi Euro 3.777,00 (di cui Euro 1.080 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva, Euro 1.820,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.

P.Q.M.

la Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) S.r.l. contro CONDOMINIO VIA (...) 13 MILANO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3836/20 pubblicata l'1 luglio 2020

1. rigetta l'appello;

2. condanna (...) S.r.l. al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.777,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.

Così deciso in Milano il 29 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021.